



**COMUNE DI FICARAZZI**  
*Città Metropolitana di Palermo*

***DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE***

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N.3 DEL 09/01/2025**

**OGGETTO:**

COMPOSIZIONE BONARIA MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO –  
RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURA SINISTRO  
STRADALE - DANNEGGIATO SIG. OMISSIS. AUTORIZZAZIONE AL  
RESPONSABILE SETTORE I AMMINISTRATIVO ALLA  
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ATTO DI TRANSAZIONE.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **nove**, del mese di **gennaio** alle ore **12:00**, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in modalità mista o in videoconferenza, ai sensi della Deliberazione di CC. N. 40 del 26/10/2022, ad oggetto "Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o videoconferenza. Approvazione...

Presiede l'adunanza l'**Avv. Giovanni Giallombardo** nella sua qualità di **Sindaco** - e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Nr.	Cognome e Nome	Incarico	Presenza/Assenza
1	Giallombardo Giovanni	Sindaco	Presente
2	Saverino Biagio	Vicesindaco	Assente Giustificato
3	Domino Pietro	Assessore Anziano	Presente in Videoconferenza
4	Cuccio Sergio Domenico	Assessore	Presente
5	Lanza Giuseppe	Assessore	Presente
6	Blando Marilyn	Assessore	Presente in Videoconferenza

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Manta Adriana**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione avente per oggetto: "COMPOSIZIONE BONARIA MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURA SINISTRO STRADALE - DANNEGGIATO SIG. OMISSIS. AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE SETTORE I AMMINISTRATIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ATTO DI TRANSAZIONE", dotata dei prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000; .

**Visto** il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o in videoconferenza, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/10/2022.

**Applicata** la richiamata disciplina normativa alla presente riunione di Giunta e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- Sindaco Giovanni Giallombardo in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Pietro Domino collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Sergio Domenico Cuccio in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Giuseppe Lanza in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Marilyn Blando collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Segretario Comunale in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

**Accertato** che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea della proposta all'ordine del giorno.

**Con voti** unanimi favorevoli espressi singolarmente in forma palese;

## DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale proveniente Settore I Amministrativo avente per oggetto: COMPOSIZIONE BONARIA MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURA SINISTRO STRADALE - DANNEGGIATO SIG. OMISSIS. AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE SETTORE I AMMINISTRATIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ATTO DI TRANSAZIONE.
2. **Di dichiarare**, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44 del 03.12.1991 e s.m.i. e dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.



3.

**COMUNE DI FICARAZZI**  
*Città Metropolitana di Palermo*  
*Settore I Amministrativo/*  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
**PER LA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 4 DEL 07/01/2025**

<b>OGGETTO:</b>	COMPOSIZIONE BONARIA MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURA SINISTRO STRADALE - DANNEGGIATO SIG. OMISSIS. AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE SETTORE I AMMINISTRATIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ATTO DI TRANSAZIONE.
-----------------	--

**Il Responsabile del Settore I**  
**Sottopone alla Giunta Comunale**  
**la seguente proposta di Deliberazione**

*Si dà atto di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno*

**Premesso**

- che in data 2 marzo 2021, prot. n. 4410, perveniva all'Ente formale atto di diffida e costituzione in mora, con il quale il sig. <<< OMISSIS >>>, per il tramite del suo legale Avv. Peppino Barreca, chiedeva il risarcimento dei danni subiti dall'autoveicolo di sua proprietà, in conseguenza del sinistro occorsogli in data 31 agosto 2019, in Ficarazzi – all'altezza dell'incrocio di via Meli – Corso Umberto I - allorquando il mezzo finiva con la ruota dentro un tombino ivi collocato e privo della copertura in ghisa, divelta a causa delle abbondanti piogge di quei giorni, per un importo pari ad € 320,00, risultante da apposita fattura n. 37 del 2 settembre 2019 di riparazione della gomma, oltre ad € 100,00 per competenze legali.
- Che i rituali accertamenti d'ufficio confermavano la dinamica del sinistro, come denunciata dal sig. <<< OMISSIS >>> evidenziando, altresì, che il sinistro *de quo* rientrerebbe nell'alveo della nota e annosa problematica legata all'incrocio di via Meli, ove, *“in conseguenza di forti piogge,*

*si verifica la non tenuta del tombino stradale ivi collocato e ove confluiscono le acque reflue non solo del Comune di Ficarazzi, ma anche del Comune di Villabate e di quello di Misilmeri”,* come da relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale prot. n.6478 del 30.03.2021, depositata agli atti.

- che, nelle more delle superiori verifiche, in data 15 novembre 2021, prot. n. 22254, perveniva a cura del sig.<<< OMISSIS >>> e ad integrazione e supporto della propria richiesta risarcitoria copia del rapporto di intervento in soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando di Palermo – che ulteriormente confermava la dinamica del sinistro di che trattasi.
- Che, infine, in data 5 settembre 2023, prot. n. 16289 perveniva ulteriore nota di costituzione e messa in mora, con la quale l'Ente veniva sollecitato al risarcimento del danno subito.

**Dato atto che** con nota acquisita al prot. n. 8506 del 16 maggio 2024, nel ribadire la volontà di adire le competenti Autorità Giudiziarie al fine di tutelare i propri diritti, il sig.<<< OMISSIS >>> formulava in alternativa, ipotesi di composizione bonaria della vicenda risarcitoria, proponendo la compensazione del chiesto a titolo di ristoro del danno subito con il saldo TARI 2024 dallo stesso dovuto a questo Ente, nq. di contribuente e pari a circa € 300,00, a saldo e stralcio e tacitazione di ogni pretesa in conseguenza del sinistro de quo.

**Rilevato che** questo Responsabile, considerato un potenziale esito sfavorevole dell'eventuale giudizio e le spese necessarie per il conferimento dell'incarico di difesa legale dell'Ente e atteso l'importo ridotto della richiesta risarcitoria, ritiene favorevolmente valutabile la composizione banaria della vicenda di che trattasi nei termini come formulati dal sig. <<< OMISSIS >>>, atteso che ciò comporterebbe risparmio per l'Ente, soprattutto ove si considerino gli esiti degli accertamenti esperiti, le circostanze tutte dell'accadimento e gli orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità in fattispecie consimili.

**Verificato** presso gli Uffici Tributarî comunali che l'importo del saldo TARI 2024 dovuto dal sig. <<< OMISSIS >>> ammonta ad € **282,00**, avendo lo stesso provveduto al regolare pagamento delle rate iniziali rispettandone le scadenze, come da scheda fiscale del 30 dicembre 2024, allegata alla presente.

**Osservato** che tale proposta mette al riparo l'Ente dalla naturale alea di un probabile giudizio e dal pressoché concreto rischio di soccombenza e condanna, con aggravio di spese per il Comune.

**Stimata** presente, nella fattispecie, la *res dubia* e ritenuta l'economicità della transazione che implica un esborso teorico, in quanto compensato, comunque inferiore all'eventuale conferimento dell'incarico legale per la costituzione in giudizio.

**Considerato** che la composizione della controversia mediante accordo transattivo, ossia attraverso reciproche concessioni costituisce soluzione conforme all'interesse pubblico in quanto:

- evita all'Ente di dover affrontare un giudizio di merito e di dover sopportare le spese vive e le spese di assistenza legale connesse all'instaurazione di un contenzioso;
- elimina il rischio di una possibile soccombenza giudiziale del Comune e di condanna a un risarcimento superiore all'importo quantificato e compensato in via transattiva.

**VISTO** quanto disposto dall'art. 1956 c.c. che definisce la transazione come *“il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può sorgere tra loro”*.

**RILEVATO** che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa, con cui le parti compongono un potenziale conflitto, disponendo dei propri diritti, per prevenire le conseguenze negative di un eventuale contenzioso.

**DATO ATTO** degli orientamenti della Corte dei conti ai sensi dei quali:

- uno degli elementi che l'Ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio...relativa...valutata in relazione alle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali (Corte dei conti Lombardia - Delibera 806/2010);
- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa.....Uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali... - inoltre, come affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861), costituisce transazione solo quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni.... I limiti del ricorso alla transazione da parte degli Enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica Amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli Enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'Ente...”

**DATO ATTO** che, per le motivazioni sopra spiegate, nel caso di specie ricorrono i presupposti giuridici previsti dal citato art. 1965 del codice civile (res dubbia, reciprocità delle concessioni e la

finalità di dirimere una lite potenziale o esistente) e le condizioni indicate dalla richiamata giurisprudenza contabile in materia.

**RICHIAMATO**, inoltre, l'unanime orientamento della Corte dei Conti secondo cui "l'accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e, dunque, alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi" (Cfr. Corte Conti, Sezione Puglia, delibera n. 80 del 2017, Sezione Sicilia, delibera n.164 del 2016, Sezione Umbria, delibera n. 123 del 2015, Sezione Piemonte, delibere n. 383 del 2013 e n. 20 del 2015, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011).

**RILEVATO** che l'approvazione dell'accordo transattivo *de quo* rientra nella competenza della Giunta Comunale, atteso che sono ascrivibili, sempre per consolidata giurisprudenza contabile, alla competenza consiliare solo le proposte di transazione riferite a:

- passività che possono generare un debito fuori bilancio nei casi previsti dalle lettere a), d) ed e) dell'art. 194, co. 1 del TUEL;
- accordi che comportano variazioni di bilancio;
- accordi che comportano l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (art.42, co. 2, lett. i) del TUEL);
- accordi che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (art. 42, co. 2, lett. l) del TUEL).

VISTO l'art. 32 del vigente Statuto dell'Ente che statuisce sia la Giunta organo competente ad autorizzare il Sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari, approva transazioni e rinunce;

**RITENUTO**, pertanto, che è interesse dell'Ente, attraverso reciproche concessioni con l'altra parte, transigere definitivamente ogni spettanza, onde evitare l'insorgere di un contenzioso e più gravose conseguenze economiche, a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto o pretesa potesse derivare dai fatti e/o i rapporti in questione.

**VISTO** lo schema di accordo transattivo, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.




VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- lo Statuto Comunale.

**PROPONE**

1. **Di approvare** per le motivazioni in premessa esplicitate, e che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, la definizione transattiva della controversia stragiudiziale di cui alle note prot. n. 4410 del 2 marzo 2021 e prot. 16289 del 5 settembre 2023, secondo le modalità di cui alla nota prot. n. 8506 del 16 maggio 2024, vale a dire disponendo di compensare l'importo richiesto dal sig. <<< OMISSIS >>>a titolo di ristoro del danno subito e pari a circa 320,00 con il saldo TARI 2024 dallo stesso dovuto a questo Ente, nq. di contribuente e pari a € 282,00, a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa economica diretta e indiretta, presente e futura da questi vantata per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale in narrativa, da effettuare entro gg. 30 dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo.
2. **Di approvare** lo schema di accordo transattivo che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. **Di autorizzare** il Responsabile del Settore I - Amministrativo a sottoscrivere, in nome e per conto dell'Ente, la scrittura privata di transazione.
4. Di demandare al Responsabile Settore l'adozione di tutti gli atti consequenziali inerenti il presente atto, successivaente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo.
5. Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio on-line e nella pertinente sezione "Amministrazione trasparente" del Comune, ai sensi dell'art.15, cc.1 e 2,del d.lgs. n. 33/2013 e del GDPR, Reg. UE 679/2016 in materia di tutela dei dati personali.

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO	L'ASSESSORE ANZIANO	IL SEGRETARIO COMUNALE
 <b>Dott. Giovanni Giallombardo</b> Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	F.to  <b>Sig. Pietro Domino</b>	 <b>Dott.ssa Manta Adriana</b> Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

#### CERTIFICA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni .

IL SEGRETARIO COMUNALE

**Dott.ssa Manta Adriana** 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

---

### CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

#### CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09.01.2025 ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)

X Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

**Dott.ssa Manta Adriana** 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*